

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1105 DELLA COMMISSIONE**del 12 giugno 2017****che stabilisce i moduli di cui al regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle procedure di insolvenza**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 88,

sentito il comitato istituito dall'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/848,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione del regolamento (UE) 2015/848 è opportuno elaborare una serie di moduli.
- (2) A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Irlanda e il Regno Unito hanno partecipato all'adozione del regolamento (UE) 2015/848. L'Irlanda e il Regno Unito partecipano quindi all'adozione del presente regolamento.
- (3) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non ha partecipato all'adozione del regolamento (UE) 2015/848. La Danimarca non partecipa quindi all'adozione del presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il modulo uniforme di nota da utilizzare per informare i creditori stranieri conosciuti dell'apertura di una procedura di insolvenza, di cui all'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/848, figura nell'allegato I del presente regolamento.

2. Il modulo uniforme di credito che può essere utilizzato dai creditori stranieri per insinuare un credito, di cui all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/848, figura nell'allegato II del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 141 del 5.6.2015, pag. 19.

3. Il modulo uniforme che può essere utilizzato dagli amministratori delle procedure di insolvenza nominati in relazione a società del gruppo per presentare contestazioni nelle procedure di coordinamento di gruppo, di cui all'articolo 64, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2015/848, figura nell'allegato III del presente regolamento.
4. Il modulo uniforme da utilizzare per la presentazione per via elettronica di richieste individuali di informazioni attraverso il portale europeo della giustizia elettronica, di cui all'articolo 27, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) 2015/848, figura nell'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 giugno 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO I

- BG **Съобщение за производство по несъстоятелност**
ES **Anuncio de procedimiento de insolvencia**
CS **Oznámení o insolvenčním řízení**
DA **Meddelelse om indledning af insolvensbehandling**
DE **Mitteilung über ein Insolvenzverfahren**
EN **Notice of insolvency proceedings**
ET **Maksejõuetusmenetluse teatis**
EL **Ανακοίνωση διαδικασίας αφερεγγυότητας**
FR **Note concernant la procédure d'insolvabilité**
GA **Fógra faoi imeachtaí dócmhainneachta**
HR **Obavijest o postupku u slučaju nesolventnosti**
IT **Avviso di procedura d'insolvenza**
LV **Paziņojums par maksātnespējas procedūru**
LT **Pranešimas apie nemokumo bylą**
HU **Értesítés fizetésképtelenségi eljárásról**
MT **Avviż ta' proċedimenti ta' insolvenza**
NL **Kennisgeving van insolventieprocedure**
PL **Powiadomienie o postępowaniu upadłościowym**
PT **Aviso sobre processo de insolvência**
RO **Notificare privind procedura de insolvență**
SK **Oznam o insolvenčnom konaní**
SL **Obvestilo o postopku v primeru insolventnosti**
FI **Ilmoitus maksukyvyttömyysmenettelystä**
SV **Underrättelse om insolvensförfaranden**

[Articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 19)].

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER I CREDITORI

In conformità all'articolo 54 del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza, vi informiamo che in un altro Stato membro è stata aperta una procedura di insolvenza ⁽¹⁾ riguardante il vostro debitore (indicato al punto 1 del presente modulo).

- Siete invitati a insinuare eventuali crediti nei confronti del debitore, come indicato in appresso.
- Potrete essere invitati ad insinuare eventuali crediti nei confronti del debitore con un avviso distinto in un momento successivo, a condizione che siano soddisfatti i requisiti per l'insinuazione di un credito in base al diritto nazionale.
- Non è necessario insinuare crediti individualmente.

Se siete invitati a insinuare i vostri crediti, potete farlo utilizzando il modulo uniforme per l'insinuazione dei crediti che

- è accluso alla presente nota o
- può essere scaricato al seguente indirizzo:

Lingua

I crediti possono essere insinuati in qualunque lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione europea. Ciononostante, potrà esservi chiesto in una fase successiva di fornire una traduzione nella lingua ufficiale dello Stato membro di apertura della procedura oppure, ove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui è stata aperta la procedura d'insolvenza, o in un'altra lingua che detto Stato membro ha indicato di poter accettare (le lingue indicate dagli Stati membri sono consultabili qui: [https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-en.do?clang=en] ⁽²⁾).

Ulteriori informazioni

Potete trovare ulteriori informazioni sulle procedure d'insolvenza negli Stati membri al seguente link: [https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-en.do?clang=en] ⁽²⁾

È possibile reperire informazioni pertinenti sulla particolare procedura di insolvenza oggetto della presente notifica attraverso il seguente sito web del portale europeo della giustizia elettronica: [...] ⁽²⁾ ⁽³⁾

⁽¹⁾ Le «procedure di insolvenza» sono procedure ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 19). Tali procedure sono elencate nell'allegato A del suddetto regolamento.

⁽²⁾ Quando utilizzate questo modulo, siete pregati di fare sempre riferimento al collegamento ipertestuale che porta alla pagina web pertinente del portale europeo della giustizia elettronica.

⁽³⁾ Questa funzione del portale europeo della giustizia elettronica sarà operativa solo a partire dal 26 giugno 2019 (cfr. l'articolo 92 del regolamento (UE) 2015/848).

LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE DEL PRESENTE MODULO

Il presente modulo uniforme di nota deve essere compilato dal giudice competente per la procedura di insolvenza nei confronti del debitore o dall'amministratore delle procedure di insolvenza nominato dal suddetto giudice in tale procedura.

Il modulo deve essere inviato ai creditori conosciuti che si trovano in altri Stati membri.

Lingua del presente modulo

Questo modulo di notifica è trasmesso nella lingua ufficiale dello Stato di apertura della procedura oppure, ove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui è stata aperta la procedura d'insolvenza, o in un'altra lingua che detto Stato ha indicato di poter accettare ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2015/848 qualora possa presumersi che tale lingua sia più facilmente comprensibile per i creditori stranieri.

Modalità di notifica

Al fine di garantire una rapida trasmissione delle informazioni ai creditori residenti o aventi sede in un altro Stato membro dell'Unione europea, il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti ⁽¹⁾ non si applica con riguardo all'obbligo di informare i creditori.

Linee guida relative a punti specifici del modulo

La **sezione II** del modulo **deve essere compilata solo se** con il presente avviso **invitate anche il creditore ad insinuare i suoi crediti** nei confronti del debitore. In caso di mancata compilazione della sezione II è necessario inviare un'altra notifica ai creditori stranieri non appena sorge l'obbligo, a norma delle disposizioni applicabili in materia di insolvenza, per i creditori di insinuare i loro crediti a titolo individuale nell'ambito della procedura.

Nel compilare una sezione specifica del modulo si prega di tener conto di quanto segue:

- le informazioni di cui ai punti contrassegnati **da un asterisco (*) devono essere obbligatoriamente fornite**,
- le informazioni di cui ai punti contrassegnati **da un doppio asterisco (**) devono essere fornite ma a certe condizioni. La condizione è indicata tra parentesi al punto in questione o nella frase che precede il punto**,
- non è obbligatorio fornire le informazioni di cui ai punti **non contrassegnati in modo particolare**.

Quando, nel compilare il presente modulo, ci si riferisce a uno Stato membro, usare i seguenti **codici paese**: Austria (AT), Belgio (BE), Bulgaria (BG), Cipro (CY), Repubblica ceca (CZ), Germania (DE), Estonia (EE), Grecia (EL), Spagna (ES), Finlandia (FI), Francia (FR), Croazia (HR), Ungheria (HU), Irlanda (IE), Italia (IT), Lituania (LT), Lussemburgo (LU), Lettonia (LV), Malta (MT), Paesi Bassi (NL), Polonia (PL), Portogallo (PT), Romania (RO), Svezia (SE), Slovenia (SI), Slovacchia (SK), Regno Unito (UK).

Al punto 1.2, per «**numero di registrazione**» si intende il numero di identificazione individuale attribuito ai sensi del diritto nazionale all'entità o alla persona. Se il debitore è una società o una persona giuridica, si tratta del numero indicato nel corrispondente registro nazionale (imprese o associazioni). Se il debitore è una persona fisica che esercita un'attività imprenditoriale o professionale indipendente («imprenditore»), si tratta del numero di identificazione nello Stato membro in cui è stata aperta la procedura di insolvenza, con il quale egli svolge la sua attività imprenditoriale o professionale. Se, in base al diritto nazionale in materia di insolvenza dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura d'insolvenza, il numero di codice fiscale o il numero di identificazione personale del debitore è utilizzato ai fini dell'identificazione della persona fisica che esercita un'attività imprenditoriale o professionale indipendente, occorre indicare tale numero.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79).

Al punto 2.1, il «**tipo di procedura di insolvenza**» deve essere indicato facendo riferimento alle appropriate procedure nazionali elencate nell'allegato A del regolamento (UE) 2015/848 che sono state aperte e, se del caso, agli eventuali pertinenti sottotipi di tale procedura aperti a norma del diritto nazionale.

Al punto 2.3, per «**giudice che ha aperto la procedura d'insolvenza**» si intende l'autorità giudiziaria o qualsiasi altro organo competente di uno Stato membro legittimato a norma del diritto nazionale ad aprire una procedura d'insolvenza, a confermare l'apertura o a prendere decisioni nel corso della procedura.

La **data o l'ultimo giorno del termine** di cui al punto 5 non deve essere inferiore a 30 giorni a decorrere dalla pubblicazione dell'apertura della procedura d'insolvenza nel registro fallimentare dello Stato membro di apertura della procedura, o se le informazioni riguardanti il debitore non sono incluse nel registro nazionale, a decorrere dalla data di ricevimento del presente avviso da parte del creditore.

SEZIONE I

Informazioni dettagliate sul caso

1. DEBITORE

1.1. Nome (*)

1.1.1. Nome (se il debitore è una società o una persona giuridica):

o

1.1.2. Cognome:

1.1.3. Nome(i):

(se il debitore è una persona fisica)

1.2. Numero di registrazione (da inserire se esiste ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura d'insolvenza) (**):

1.3. Indirizzo (tranne se è applicabile il punto 1.5.) (**):

1.3.1. Via e numero civico/Casella postale:

1.3.2. Località e codice postale:

1.3.3. Paese:

1.4. Indirizzo alternativo:

1.4.1. Via e numero civico/Casella postale:

1.4.2. Località e codice postale:

1.4.3. Paese:

1.5. Data e luogo di nascita (da compilare se il debitore è una persona fisica e il suo indirizzo è protetto) (**):

1.6. Ulteriori informazioni sull'identità del debitore:

1.6.1. Numero di identificazione personale del debitore:

1.6.2. Nome da nubile completo della madre:

1.6.3. Nome del padre:

1.6.4. Nazionalità:

1.6.5. Altro (specificare):

Punti contrassegnati da un asterisco (*): informazioni obbligatorie.

Punti contrassegnati da doppio asterisco (**): informazioni obbligatorie, ma soggette a una condizione.

Punti non contrassegnati in modo particolare: informazioni facoltative.

2. PROCEDURA D'INSOLVENZA IN ESAME

2.1. Tipo di procedura d'insolvenza aperta nei confronti del debitore (*):

2.2. Data di apertura della procedura di insolvenza (ai sensi del regolamento (UE) 2015/848) (*):

2.3. Giudice ⁽¹⁾ che ha aperto la procedura d'insolvenza (*):

2.3.1. Nome:

2.3.2. Indirizzo:

2.3.2.1. Via e numero civico/Casella postale:

2.3.2.2. Località e codice postale:

2.3.2.3. Paese:

2.4. Numero di riferimento del caso (da indicare se esiste) (**):

2.5. Amministratore(i) delle procedure di insolvenza nominato(i) per la procedura (da indicare se esiste) (**):

2.5.1. Nome:

2.5.2. Indirizzo:

2.5.2.1. Via e numero civico/Casella postale:

2.5.2.2. Località e codice postale:

2.5.2.3. Paese:

2.5.2.4. Indirizzo di posta elettronica:

Punti contrassegnati da un asterisco (*): informazioni obbligatorie.

Punti contrassegnati da doppio asterisco (**): informazioni obbligatorie, ma soggette a una condizione.

Punti non contrassegnati in modo particolare: informazioni facoltative.

⁽¹⁾ In questo punto per «giudice» si intende, in conformità all'articolo 2, punto 6 ii), del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza, l'autorità giudiziaria o qualsiasi altro organo competente di uno Stato membro legittimato ad aprire una procedura d'insolvenza, a confermare l'apertura o a prendere decisioni nel corso della procedura.

SEZIONE II

Informazioni relative all'insinuazione dei crediti

3. ORGANO O AUTORITÀ LEGITTIMATI A RICEVERE L'INSINUAZIONE DEI CREDITI (*)

- il giudice di cui al punto 2.3 del presente modulo
- o
- l'amministratore delle procedure di insolvenza di cui al punto 2.5 del presente modulo
- o
- l'organo o l'autorità legittimati a ricevere l'insinuazione dei crediti sono diversi dalla persona/dall'organo di cui ai punti 2.3 o 2.5 del presente modulo. I suoi dati sono i seguenti:
- 3.1. Nome (da compilare solo se l'organo o l'autorità legittimati a ricevere l'insinuazione dei crediti non sono né il giudice di cui al punto 2.3 né l'amministratore delle procedure di insolvenza di cui al punto 2.5 del presente modulo) (**):
- 3.2. Indirizzo (da compilare solo se l'organo o l'autorità legittimati a ricevere l'insinuazione dei crediti non sono né il giudice di cui al punto 2.3 né l'amministratore delle procedure di insolvenza di cui al punto 2.5 del presente modulo) (**):
- 3.2.1. Via e numero civico/Casella postale:
- 3.2.2. Località e codice postale:
- 3.2.3. Paese:
- 3.3. Telefono:
- 3.4. Indirizzo di posta elettronica:

4. MEZZI DI COMUNICAZIONE CON CUI I CREDITI POSSONO ESSERE FATTI VALERE (*)

- per posta (all'indirizzo postale di cui al punto 3)
- solo per raccomandata
- o
- per fax (al seguente numero di fax):
- o
- con un messaggio di posta elettronica (al seguente indirizzo di posta elettronica):

Punti contrassegnati da un asterisco (*): informazioni obbligatorie.

Punti contrassegnati da doppio asterisco (**): informazioni obbligatorie, ma soggette a una condizione.

Punti non contrassegnati in modo particolare: informazioni facoltative.

unicamente nel rispetto della seguente norma tecnica (specificare):

o

altro (specificare):

5. TERMINI PER L'INSINUAZIONE DEI CREDITI (DA COMPILARE SE ESISTONO) (**)

i crediti devono essere insinuati entro il:

o

riferimento ai criteri per il calcolo di tale termine:.....

6. CONSEGUENZE DELLA MANCATA INSINUAZIONE DEI CREDITI ENTRO IL TERMINE DI CUI AL PUNTO 5 (*)

Dovrete sostenere gli eventuali costi aggiuntivi connessi alla presentazione tardiva.

Sarete esclusi dalla partecipazione alle distribuzioni (intermedie o finali) che si verificano prima dell'insinuazione (o dell'ammissione) del vostro credito.

Perderete il diritto di votare in qualsiasi processo decisionale o durante le riunioni dei creditori che hanno luogo prima dell'insinuazione del vostro credito.

Vi sarà richiesto di presentare al giudice una petizione individuale per l'ammissione del vostro credito.

Il debito basato sul vostro credito sarà considerato estinto nell'ambito della procedura.

Il vostro credito potrà non essere preso in considerazione nell'ambito della procedura.

I vostri diritti di prelazione o diritti reali di garanzia associati al credito saranno soppressi.

Altro (specificare):

7. ALTRE CONDIZIONI CHE DEVONO ESSERE SODDISFATTE ALL'ATTO DELL'INSINUAZIONE DEL CREDITO

La legge applicabile alla procedura di insolvenza prevede che l'importo del credito (punto 6.1.8 del modulo uniforme «insinuazione dei crediti») e i costi derivanti dalla rivendicazione di tale credito (punto 6.4.3 del modulo uniforme «insinuazione dei crediti») siano indicati nella valuta dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura di insolvenza. La valuta è una delle seguenti:

Euro (EUR) lev bulgaro (BGN) corona ceca (CZK) kuna croata (HRK) forint ungherese (HUF) zloty polacco (PLN) leu romeno (RON) corona svedese (SEK) lira sterlina (GBP).

Punti contrassegnati da un asterisco (*): informazioni obbligatorie.

Punti contrassegnati da doppio asterisco (**): informazioni obbligatorie, ma soggette a una condizione.

Punti non contrassegnati in modo particolare: informazioni facoltative.

Altro (specificare):

8. OBBLIGO DEI CREDITORI TITOLARI DI UN PRIVILEGIO O DI UNA GARANZIA REALE (*)

- dovete indicare espressamente la natura specifica del credito nell'insinuazione del credito, o
- dovete insinuare i vostri crediti, o
- non dovete insinuare i vostri crediti, o
- dovete insinuare i vostri crediti solo per la parte che non è coperta dal valore della garanzia o della prelazione, o
- dovete indicare l'importo massimo della garanzia probabile dei crediti
- altro (specificare):

9. CREDITI DI GRADO INFERIORE

- I crediti di grado inferiore e i crediti subordinati sono insinuati soltanto su espressa richiesta del giudice fallimentare.

10. ULTERIORI INFORMAZIONI CHE POSSONO ESSERE UTILI PER IL CREDITORE

Punti contrassegnati da un asterisco (*): informazioni obbligatorie.

Punti contrassegnati da doppio asterisco (**): informazioni obbligatorie, ma soggette a una condizione.

Punti non contrassegnati in modo particolare: informazioni facoltative.

SEZIONE III
Data e firma

La presente nota è presentata da:

Nome:

In qualità di

- giudice competente per la procedura d'insolvenza
- amministratore delle procedure di insolvenza nominato per la procedura d'insolvenza

Fatto a

Data

Firma e/o timbro

ALLEGATO II

BG	Предявяване на вземания
ES	Presentación de créditos
CS	Přihláška pohledávky
DA	Anmeldelse af fordringer
DE	Forderungsanmeldung
ET	Nõuete esitamine
EL	Αναγγελία απαιτήσεων
EN	Lodgement of claims
FR	Production de créances
GA	Taisceadh éileamh
HR	Prijava tražbina
IT	Insinuazione di crediti
LV	Prasījumu iesniegšana
LT	Reikalavimų pateikimas
HU	Követelések előterjesztése
MT	Tressiq ta' pretensjonijiet
NL	Indiening van schuldvorderingen
PL	Zgłoszenie wierzytelności
PT	Reclamação de créditos
RO	Depunerea cererilor de admitere a creanțelor
SK	Přihláška pohľadávok
SL	Prijava terjatev
FI	Saatavien ilmoittaminen
SV	Anmälan av fordringar

[Articolo 55, paragrafi da 1 a 3, del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 19)].

Con la presente faccio riferimento alla procedura d'insolvenza indicata in appresso e insinuo i miei crediti nella massa fallimentare, come indicato di seguito:

LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE DEL PRESENTE MODULO

Il presente modulo uniforme per l'insinuazione di crediti deve essere utilizzato per l'insinuazione di crediti in conformità al capo IV del regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza. Le richieste di escludere alcuni beni dal patrimonio del debitore devono essere presentate a norma del diritto nazionale.

L'uso del presente modulo uniforme per l'insinuazione di crediti è facoltativo. Tuttavia, in caso di insinuazione di crediti con mezzi diversi dal presente modulo uniforme, l'insinuazione deve contenere tutte le informazioni indicate come obbligatorie nel presente modulo.

Lingua

I crediti possono essere insinuati in qualunque lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione europea. Ciononostante, potrà esservi chiesto in una fase successiva di fornire una traduzione nella lingua ufficiale dello Stato membro di apertura della procedura oppure, ove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui è stata aperta la procedura d'insolvenza, o in un'altra lingua che detto Stato membro ha indicato di poter accettare (le lingue indicate dagli Stati membri sono consultabili qui: [https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-en.do?clang=en] ⁽¹⁾)

Quando, nel compilare il presente modulo, ci si riferisce a uno Stato membro, usare i seguenti **codici paese**: Austria (AT), Belgio (BE), Bulgaria (BG), Cipro (CY), Repubblica ceca (CZ), Germania (DE), Estonia (EE), Grecia (EL), Spagna (ES), Finlandia (FI), Francia (FR), Croazia (HR), Ungheria (HU), Irlanda (IE), Italia (IT), Lituania (LT), Lussemburgo (LU), Lettonia (LV), Malta (MT), Paesi Bassi (NL), Polonia (PL), Portogallo (PT), Romania (RO), Svezia (SE), Slovenia (SI), Slovacchia (SK), Regno Unito (UK).

Nel compilare una sezione specifica del modulo si prega di tener conto di quanto segue:

- le informazioni di cui ai punti contrassegnati **da un asterisco (*) devono** essere obbligatoriamente fornite,
- le informazioni di cui ai punti contrassegnati **da un doppio asterisco (**)** **devono essere fornite a certe condizioni. La condizione è indicata tra parentesi al punto in questione,**
- **non è obbligatorio** fornire le informazioni di cui ai punti **non contrassegnati in modo particolare.**

Se avete **più crediti da insinuare** allo stesso tempo, dovete compilare i punti da 6 a 10 di ogni singola domanda.

È possibile trovare informazioni pertinenti per i punti 1 e 2 della Sezione I del modulo con cui siete stati informati della procedura di insolvenza aperta all'estero. Tale modulo reca l'intestazione «Avviso di procedura d'insolvenza» e vi è stato inviato dal giudice straniero che ha avviato la procedura d'insolvenza o da un amministratore delle procedure di insolvenza nominato da tale giudice per la procedura.

Al punto 1.1, per «**giudice che ha aperto la procedura d'insolvenza**» si intende l'autorità giudiziaria o qualsiasi altro organo competente di uno Stato membro legittimato a norma del diritto nazionale ad aprire una procedura d'insolvenza, a confermare l'apertura o a prendere decisioni nel corso della procedura.

Il **punto 1.2** va compilato solo se la procedura di insolvenza ha un numero di riferimento nello Stato membro in cui è stata aperta. Il **punto 1.3** va compilato solo se per il caso è stato nominato un amministratore delle procedure di insolvenza.

Ai punti 2.2 e 3.3, per «**numero di registrazione**» si intende il numero di identificazione individuale attribuito ai sensi del diritto nazionale all'entità o alla persona. Se il debitore è una società o una persona giuridica, si tratta del numero indicato nel corrispondente registro nazionale (imprese o associazioni). Se il debitore è una persona fisica che esercita un'attività imprenditoriale o professionale indipendente (imprenditore), si tratta del numero di identificazione nello Stato membro in cui è stata aperta la procedura di insolvenza, con il quale egli svolge la sua attività imprenditoriale o professionale. Se, in base al diritto nazionale in materia di insolvenza dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura d'insolvenza, il numero di codice fiscale o il numero di identificazione personale del debitore è utilizzato ai fini dell'identificazione della persona fisica che esercita un'attività imprenditoriale o professionale indipendente, occorre indicare tale numero.

⁽¹⁾ Quando utilizzate questo modulo, siete pregati di fare sempre riferimento al collegamento ipertestuale che porta alla pagina web pertinente del portale europeo della giustizia elettronica.

Al **punto 4** dovete contrassegnare la prima opzione che si riferisce alla persona indicata al punto 3 dal creditore solo se quest'ultimo è una persona fisica. Se contrassegnate la seconda opzione, che si riferisce a una persona diversa da quella indicata al punto 3, dovete compilare i punti da 4.1 a 4.6, di cui obbligatoriamente i punti 4.1, 4.2 e 4.6.

Al punto 6.2, per «**data in cui il credito è sorto**» si intende il momento in cui è stato stabilito l'obbligo del debitore nei confronti del creditore (conclusione di un contratto, verificarsi di un danno o pregiudizio). Al punto 6.3, per «**data in cui il credito è divenuto esigibile**» si intende il momento in cui il debitore era tenuto ad adempiere all'obbligo di pagamento (il pagamento era divenuto esigibile). **Sanzioni legali in caso di ritardo di pagamento**, da calcolare in percentuale dell'importo richiesto, devono essere fatte valere come interessi legali (cfr. punto 6.1.3).

Al punto 7, se godete di **diritti di prelazione** siete creditori di debiti che, in base alle norme di diritto nazionale, devono essere saldati precedentemente a talune altre categorie di debiti. Al punto 8, una **garanzia reale** si riferisce a qualsiasi garanzia da voi detenuta con riguardo al credito nei confronti del debitore. Tale garanzia può assumere diverse forme, come oneri fissi su un attivo specifico o oneri variabili su un gruppo di attivi.

Al punto 9, per quanto riguarda la **compensazione**, se il creditore è un istituto finanziario e chiede una compensazione nei confronti del debitore, deve anche indicare gli estremi dei conti in questione. I punti da 9.1 a 9.5 vanno compilati solo in caso di richiesta di compensazione.

Punto 10: il modulo **deve essere corredato** delle copie dei documenti giustificativi.

ALLEGATO II

1. PROCEDURA D'INSOLVENZA IN ESAME

1.1. Nome del giudice che ha aperto la procedura d'insolvenza (*):

1.2. Numero di riferimento del caso (da indicare se esiste) (**):

1.3. Nome dell'amministratore o degli amministratori delle procedure di insolvenza nominato(i) per la procedura (da indicare se esiste) (**):

2. DEBITORE

2.1. Nome (*)

2.1.1. Nome (se il debitore è una società o una persona giuridica):

o

2.1.2. Cognome:

2.1.3. Nome(i):

(se il debitore è una persona fisica)

2.2. Numero di registrazione (da inserire se esiste ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro in cui il debitore ha il centro degli interessi principali) (**):

2.3. Indirizzo (tranne se è applicabile il punto 2.4.) (**):

2.3.1. Via e numero civico/Casella postale:

2.3.2. Località e codice postale:

2.3.3. Paese:

2.4. Data e luogo di nascita (da compilare se il debitore è una persona fisica e il suo indirizzo è protetto) (**):

3. INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL CREDITORE TITOLARE DEI CREDITI

3.1. Nome (*):

3.1.1. Nome:

3.1.2. Rappresentante legale:

(se il debitore è una società o una persona giuridica):

o

3.1.3. Cognome:

3.1.4. Nome(i):

(se il creditore è una persona fisica)

Punti contrassegnati da un asterisco (*): informazioni obbligatorie.

Punti contrassegnati da doppio asterisco (**): informazioni obbligatorie, ma soggette a una condizione.

Punti non contrassegnati in modo particolare: informazioni facoltative.

ALLEGATO II

3.2. Indirizzo postale (*):

3.2.1. Via e numero civico/Casella postale:

3.2.2. Località e codice postale:

3.2.3. Paese:

3.3. Numero di identificazione personale o numero di registrazione (se applicabile):

3.4. Persona di contatto

3.4.1. Nome (se diverso dal vostro):

3.4.2. Indirizzo di posta elettronica:

3.4.3. Numero di telefono:

3.5. Numero di riferimento del creditore:

4. INFORMAZIONI SULLA PERSONA CHE INSINUA IL CREDITO A NOME DEL CREDITORE DI CUI AL PUNTO 3:

 la stessa persona indicata al punto 3

o

 una persona diversa dal creditore indicato al punto 3, i cui dati sono i seguenti:

4.1. Nome (*):

4.2. Indirizzo postale (*):

4.2.1. Via e numero civico/Casella postale:

4.2.2. Località e codice postale:

4.2.3. Paese:

4.3. Indirizzo di posta elettronica:

4.4. Numero di telefono:

4.5. Fax

4.6. Relazione con il creditore indicato al punto 3 (*):

 avvocato (sulla base di una procura); o direttore del creditore o altro rappresentante del creditore legalmente autorizzato dal diritto societario applicabile; o

Punti contrassegnati da un asterisco (*): informazioni obbligatorie.

Punti contrassegnati da doppio asterisco (**): informazioni obbligatorie, ma soggette a una condizione.

Punti non contrassegnati in modo particolare: informazioni facoltative.

ALLEGATO II

- dipendente del creditore; o
- associazione per la tutela dei creditori; o
- amministratore delle procedure di insolvenza nominato nella procedura territoriale o secondaria; o
- amministratore delle procedure di insolvenza nominato nella procedura principale; o
- altro (specificare):

5. ESTREMI DEL CONTO BANCARIO SU CUI TRASFERIRE UN'EVENTUALE DISTRIBUZIONE SULLA BASE DEI CREDITI INSINUATI

5.1. Nome del titolare del conto:

5.2. Stato membro in cui è tenuto il conto (indicare il codice del paese):

5.3. Numero del conto:

5.3.1. IBAN:

5.3.2. BIC:

6. CREDITO INSINUATO

6.1. Importo del credito (*):

6.1.1. Capitale (*):

6.1.2. Sono chiesti interessi? (*)

 No Sì

6.1.3. In caso affermativo, gli interessi sono:

 contrattuali o legali

se legali, devono essere calcolati conformemente a (precisare la fonte pertinente):

6.1.4. Interessi dovuti dal: (data (gg/mm/aaaa) o evento)

al: (data (gg/mm/aaaa) o evento)

6.1.5. Tasso di interesse

6.1.5.1. ...% dal (data) al (data)

6.1.5.2. ...% dal (data) al (data)

6.1.5.3. ...% dal (data) al (data)

Punti contrassegnati da un asterisco (*): informazioni obbligatorie.

Punti contrassegnati da doppio asterisco (**): informazioni obbligatorie, ma soggette a una condizione.

Punti non contrassegnati in modo particolare: informazioni facoltative.

ALLEGATO II

6.1.6. Importo capitalizzato degli interessi:

6.1.7. Importo totale del credito (punto 6.1.1 + punto 6.1.6) (*):

6.1.8. Valuta (*):

- Euro (EUR) lev bulgaro (BGN) corona ceca (CZK) kuna croata (HRK) forint ungherese (HUF) zloty polacco (PLN) leu romeno (RON) corona svedese (SEK) lira sterlina (GBP)
 altra (specificare utilizzando il codice ISO):

6.2. Data in cui il credito è sorto (*):

6.3. Data in cui il credito è divenuto esigibile (se diversa dal punto 6.2):

6.4. Spese derivanti dalla rivendicazione del credito prima dell'apertura della procedura di insolvenza (da compilare se dichiarate) (**):

6.4.1. importo di tali spese:

6.4.2. dettagli di tali spese:

6.4.3. Valuta:

- Euro (EUR) lev bulgaro (BGN) corona ceca (CZK) kuna croata (HRK) forint ungherese (HUF) zloty polacco (PLN) leu romeno (RON) corona svedese (SEK) lira sterlina (GBP)
 altra (specificare utilizzando il codice ISO):

6.5. Natura del credito (*):

- il credito si riferisce a un obbligo contrattuale del debitore
- passività del debitore derivante da un atto illecito deliberato
- deriva da altri obblighi extracontrattuali
- si riferisce ad un diritto reale del creditore
- [arretrati alimentari pendenti dovuti per legge che il debitore, in violazione del proprio dovere, non ha pagato deliberatamente]
- crediti risultanti da un contratto di lavoro
- crediti fiscali
- crediti relativi ai contributi degli enti previdenziali
- altro (precisare)

7. GODETE DI DIRITTI DI PRELAZIONE? (*)

- No
- Sì

In caso affermativo precisare:

Punti contrassegnati da un asterisco (*): informazioni obbligatorie.

Punti contrassegnati da doppio asterisco (**): informazioni obbligatorie, ma soggette a una condizione.

Punti non contrassegnati in modo particolare: informazioni facoltative.

ALLEGATO II

8. IL VOSTRO CREDITO RIGUARDA:

- una garanzia reale;
- una riserva di proprietà;
- qualsiasi altro diritto di trattamento distinto con riguardo ad alcuni beni del debitore

8.1. Descrizione degli attivi coperti dalla garanzia, dalla riserva di proprietà o da altri diritti di trattamento distinto:

8.2. Data in cui gli oneri, l'ipoteca, altre garanzie (specificare), la riserva di proprietà o altro diritto di trattamento distinto sono stati formalmente ottenuti:

8.3. Se la garanzia, la riserva di proprietà o altro diritto di trattamento distinto sono stati registrati presso un'autorità pubblica competente, la data e il luogo di registrazione e l'eventuale numero di registrazione: (*)

9. IL DEBITORE HA UN CREDITO NEI VOSTRI CONFRONTI (IL CREDITORE) CHE PUÒ DARE LUOGO A UNA COMPENSAZIONE? (*)

- Sì (in questo caso, specificare i dettagli di seguito)
- No

9.1. Importo del credito del debitore che può dare luogo a compensazione nei confronti del creditore alla data di apertura della procedura d'insolvenza:

9.2. Data in cui è sorto il credito del debitore di cui al punto 9.1:

9.3. Importo rivendicato al netto della compensazione (punti da 6.1.7 a 9.1):

9.4. Valuta:

- Euro (EUR) lev bulgaro (BGN) corona ceca (CZK) kuna croata (HRK) forint ungherese (HUF)
 zloty polacco (PLN) leu romeno (RON) corona svedese (SEK) lira sterlina (GBP) altra
(specificare utilizzando il codice ISO):

9.5. Identificazione del credito del debitore per il quale il creditore chiede compensazione:

10. ELENCO DELLE COPIE DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI ALLEGATI:

Punti contrassegnati da un asterisco (*): informazioni obbligatorie.

Punti contrassegnati da doppio asterisco (**): informazioni obbligatorie, ma soggette a una condizione.

Punti non contrassegnati in modo particolare: informazioni facoltative.

Dichiaro che le informazioni contenute nella presente domanda sono, a mia conoscenza, esatte e complete.

Fatto a, Data

Firma

ALLEGATO III

Contestazione riguardo alle procedure di coordinamento di gruppo

Articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 19).

Il sottoscritto, in qualità di amministratore della procedura di insolvenza nominato in relazione a una società facente parte di un gruppo di società, alla quale è stata notificata una domanda di apertura di «procedure di coordinamento di gruppo» a norma dell'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza,

contesta

a) l'inclusione nelle procedure di coordinamento di gruppo della procedura d'insolvenza per la quale è stato nominato;

o

b) la persona proposta al ruolo di coordinatore.

ALLEGATO III

1. INFORMAZIONI RIGUARDO ALLA PROCEDURA DI INSOLVENZA DELLA SOCIETÀ DEL GRUPPO PER LA QUALE SONO STATO NOMINATO (*)
 - 1.1. Tipo di procedura d'insolvenza aperta nei confronti del debitore:
 - 1.2. Data di apertura della procedura di insolvenza (ai sensi del regolamento (UE) 2015/848):
 - 1.3. Giudice che ha aperto la procedura d'insolvenza:
 - 1.3.1. Nome:
 - 1.3.2. Indirizzo:
 - 1.3.2.1. Via e numero civico/Casella postale:
 - 1.3.2.2. Località e codice postale:
 - 1.3.2.3. Paese:
 - 1.4. Numero di riferimento del caso (da indicare se esiste):
 - 1.5. Dati di contatto:
 - 1.5.1. Nome:
 - 1.5.2. Indirizzo:
 - 1.5.2.1. Via e numero civico/Casella postale:
 - 1.5.2.2. Località e codice postale:
 - 1.5.2.3. Paese:
 - 1.5.3. Indirizzo di posta elettronica:
 - 1.6. DEBITORE
 - 1.6.1. Nome:
 - 1.6.2. Numero di registrazione (da indicare se esiste):
 - 1.6.3. Indirizzo:
 - 1.6.3.1. Via e numero civico/Casella postale:
 - 1.6.3.2. Località e codice postale:
 - 1.6.3.3. Paese:

ALLEGATO III

2. INFORMAZIONI RIGUARDO ALLE PROCEDURE DI COORDINAMENTO DI GRUPPO RICHIESTE

2.1. Giudice investito della domanda di apertura di procedure di coordinamento di gruppo (a cui la presente contestazione deve essere trasmessa)

2.1.1. Nome (*):

2.1.2. Indirizzo (*):

2.1.2.1. Via e numero civico/Casella postale:

2.1.2.2. Località e codice postale:

2.1.2.3. Paese:

2.1.3. Indirizzo di posta elettronica:

2.1.4. Fax

2.2. Numero di riferimento del caso presso il giudice investito della domanda di apertura di procedure di coordinamento di gruppo (*):

2.3. Persona proposta al ruolo di coordinatore:

2.3.1. Nome:

2.3.2. Indirizzo:

2.3.2.1. Via e numero civico/Casella postale:

2.3.2.2. Località e codice postale:

2.3.2.3. Paese:

3. DATA DI RICEVIMENTO DELLA NOTIFICA DA PARTE DEL GIUDICE INDICATO AL PUNTO 2.1. DELLA DOMANDA DI APERTURA DI PROCEDURE DI COORDINAMENTO DI GRUPPO (*)

4. OSSERVAZIONI A SOSTEGNO DELLA CONTESTAZIONE

5. ELENCO DELLE COPIE DEI DOCUMENTI ALLEGATI (SE DEL CASO)

Fatto a, Data

Firma

ALLEGATO III

INFORMAZIONI IMPORTANTI

L'uso del presente modulo uniforme per l'insinuazione di crediti è facoltativo.

La contestazione deve essere presentata dinanzi al giudice di cui al punto 2.1 del presente modulo.

La contestazione deve essere presentata da un amministratore delle procedure di insolvenza nominato in relazione a una società del gruppo compresa nella domanda di apertura di «procedure di coordinamento di gruppo».

La contestazione deve essere presentata entro 30 giorni dal ricevimento della nota della domanda di apertura di procedure di coordinamento di gruppo da parte dell'amministratore delle procedure di insolvenza.

Prima di prendere la decisione di partecipare o non partecipare alle procedure di coordinamento di gruppo, l'amministratore delle procedure di insolvenza deve ottenere l'approvazione eventualmente richiesta dal diritto dello Stato di apertura della procedura per la quale è stato nominato.

Le informazioni di cui ai punti contrassegnati **da un asterisco (*)** devono essere obbligatoriamente fornite.

Al punto 1.1 del modulo, il «**tipo di procedura di insolvenza**» deve essere indicato facendo riferimento alle appropriate procedure nazionali elencate nell'allegato A del regolamento (UE) 2015/848 che sono state aperte e, se del caso, a eventuali pertinenti sottotipi di tale procedura aperti a norma del diritto nazionale.

Al punto 1.3, per «**giudice che ha aperto la procedura d'insolvenza**» si intende l'autorità giudiziaria o qualsiasi altro organo competente di uno Stato membro legittimato a norma del diritto nazionale ad aprire una procedura d'insolvenza, a confermare l'apertura o a prendere decisioni nel corso della procedura.

Al punto 1.6.2, per «**numero di registrazione**» si intende il numero di identificazione individuale attribuito ai sensi del diritto nazionale all'entità o alla persona. Se il debitore è una società o una persona giuridica, si tratta del numero indicato nel corrispondente registro nazionale (imprese o associazioni).

Può essere necessario **compilare i punti 4 e 5 soltanto** se contestate la persona proposta come coordinatore.

ALLEGATO IV

RICHIESTA DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

L'accesso alle informazioni concernenti talune persone fisiche figuranti nei registri fallimentari di [*nomi degli Stati membri interessati* ⁽¹⁾] è subordinato a una richiesta all'autorità competente. In [*nomi degli Stati membri interessati* ⁽²⁾] è altresì necessario avere un legittimo interesse ad accedere a tali informazioni. (Articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza).

Gli Stati membri di cui sopra sono autorizzati a subordinare l'accesso a tali informazioni alle suddette condizioni unicamente ove si tratti dei cosiddetti «debitori consumatori», ossia debitori che sono persone fisiche che non esercitano un'attività imprenditoriale o professionale indipendente oppure che esercitano un'attività imprenditoriale o professionale indipendente, ma la procedura d'insolvenza cui sono soggetti non si riferisce a tale attività (articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/848).

Compilando il modulo seguente potete chiedere l'accesso a tali informazioni alle autorità competenti degli Stati membri interessati.

Potete compilare questo modulo o allegare documenti scritti o tradotti in una lingua ufficiale dell'Unione europea.

Potete presentare la richiesta per via elettronica all'autorità competente di qualsiasi Stato membro interessato attraverso il portale europeo della giustizia elettronica, cliccando sul pulsante «Invia» alla fine del modulo.

Il portale europeo della giustizia elettronica fornisce assistenza unicamente nella trasmissione per via elettronica della richiesta. Una volta presentata la richiesta all'autorità competente dello Stato membro interessato, qualsiasi comunicazione tra voi e le autorità di tale Stato membro (compresa la trasmissione delle informazioni richieste a seguito di una valutazione positiva della vostra domanda) si svolgerà a livello bilaterale tramite l'indirizzo di contatto indicato all'atto della compilazione del modulo.

Tenete presente che, **una volta presentata la richiesta:**

- dovete ricevere una risposta dall'autorità adita entro 3 giorni lavorativi,
- non siete obbligati a fornire traduzioni dei documenti che giustificano la vostra richiesta, né a contribuire agli eventuali costi di traduzione sostenuti dall'autorità competente.

⁽¹⁾ Il modulo nel sito web del portale europeo della giustizia elettronica riporta l'elenco degli Stati membri che hanno deciso di avvalersi della facoltà di cui all'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/848 di concedere l'accesso alle informazioni su richiesta individuale alle loro autorità.

⁽²⁾ Il modulo nel sito web del portale europeo della giustizia elettronica riporta l'elenco degli Stati membri che hanno deciso di avvalersi della facoltà di cui all'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/848 di concedere l'accesso alle informazioni su giustificazione di un interesse legittimo del richiedente alle informazioni richieste.

ALLEGATO IV

1. STATO MEMBRO A CUI LA RICHIESTA DEVE ESSERE INVIATA
2. RICHIEDENTE
 - 2.1. Nome
 - 2.1.1. Cognome:
 - 2.1.2. Nome(i):
 - 2.2. Contatti:
 - 2.2.1. Indirizzo di posta elettronica:
o
 - 2.2.2. Fax
o
 - 2.2.3. Indirizzo postale:
 - 2.2.3.1. Via e numero civico/Casella postale:
 - 2.2.3.2. Località e codice postale:
 - 2.2.3.3. Paese:
3. DEBITORE RIGUARDO AL QUALE SONO RICHIESTE LE INFORMAZIONI
 - 3.1. Nome:
 - 3.1.1. Cognome:
 - 3.1.2. Nome(i):
 - 3.2. Altre informazioni che possono facilitare l'identificazione del debitore (dovete compilare questo punto solo se disponete di tali informazioni; tuttavia, se non fornite ulteriori informazioni, la persona potrà non essere identificata):
 - 3.2.1. Numero di identificazione personale del debitore:
 - 3.2.2. Data e luogo di nascita:
 - 3.2.3. Nazionalità:
4. INTERESSE LEGITTIMO CHE GIUSTIFICA LA RICHIESTA DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI ⁽¹⁾
 - 4.1. Breve descrizione dei fatti che giustificano il vostro legittimo interesse ad accedere alle informazioni richieste:
 - 4.2. Numero di copie dei documenti allegati alla richiesta:

⁽¹⁾ Siete tenuti a compilare questo campo solo se lo Stato membro adito, al fine di ottemperare alla vostra richiesta, chiede la giustificazione dell'interesse legittimo (tali Stati membri sono: [nomi degli Stati membri interessati]).